

**CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E UNIRELAB S.r.l. PER IL SERVIZIO, DIETRO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO, DI ANALISI TOSSICOLOGICHE SUI CAMPIONI BIOLOGICI PRELEVATI A CAVALIERI E GUIDATORI**

tra

Unirelab S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Roma, Via Quintino Sella 42, 00187, C.F. e P. IVA: 07535401009, nella persona del Presidente del CDA e Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, pec [unirelab@legalmail.it](mailto:unirelab@legalmail.it), di seguito per brevità denominata “Unirelab”

e

L’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona della \_\_\_\_\_, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_

**Premesso che**

**a)** UNIRE (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine), istituita con regio decreto 24 maggio 1932, n. 642, era un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, avente tra gli altri scopi istituzionali quello di organizzare le corse dei cavalli e di combattere l’utilizzo di trattamenti dopanti applicati sia all’uomo che al cavallo;

**b)** con Delibera numero 28 del 14.3.2003, avente ad oggetto “costituzione di società per la gestione dei servizi sanitari di ricerca e dei servizi tecnici di allevamento”, il Commissario Straordinario dell’UNIRE ha costituito una società a responsabilità limitata con socio unico UNIRE, poi ASSI, ora MASAF, denominata Unirelab S.r.l.;

**c)** con legge n. 111 del 15.7.2011, UNIRE è stata infatti trasformata in ASSI (Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico), che, in qualità di successore ex lege dell’UNIRE, è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi;

**d)** con D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in L. 07.08.2012, n. 135, è stata soppressa ASSI, le cui funzioni sono state ripartite tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**e)** con decreto del 15.11.2012 emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato trasferito al MIPAAF (ora MASAF) l'intero capitale sociale di Unirelab S.r.l., ai sensi dell'art. 23-quater, comma 9 bis, del suddetto D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito in L. 07.08.2012, n. 135;

**f)** Unirelab S.r.l., ad oggi, è l'unico laboratorio italiano che esegue, per conto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste (di seguito per brevità MASAF), analisi antidoping su uomini, animali e prodotti di origine animale o vegetale;

**g)** il MASAF ha affidato ad Unirelab S.r.l. l'esecuzione delle analisi dei campioni di urina di cavalieri e guidatori, nei tempi e con le modalità stabilite dai regolamenti vigenti;

**h)** il MASAF ha inteso disciplinare attraverso specifiche disposizioni normative, i controlli medico sanitari su cavalieri e guidatori;

**i)** i regolamenti prevedono lo svolgimento di detti controlli attraverso l'analisi di campioni biologici;

**j)** Unirelab S.r.l., nel perseguimento del proprio oggetto sociale, intende affidare all'Azienda USL Toscana Centro l'esecuzione delle seconde analisi (analisi in contraddittorio) sui campioni biologici in matrice urina prelevati a cavalieri e guidatori;

**k)** l'Azienda USL Toscana Centro è in possesso dell'idoneità tecnico-scientifica e professionale necessaria per l'esecuzione, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le vigenti normative, delle analisi oggetto della presente convenzione. Si fa presente che il Laboratorio di Tossicologia Clinica e Antidoping dell'Azienda USL Toscana Centro, è incluso nell'elenco dei laboratori di Tossicologia Forense individuati per l'esecuzione di analisi di secondo livello ai fini degli accertamenti previsti dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra identificati

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Efficacia delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### Art. 2 – Oggetto della convenzione

I servizi oggetto del presente Contratto riguardano l'esecuzione delle seconde analisi (analisi in contraddittorio) sui campioni biologici di urina di cavalieri e guidatori, per un massimo di n. 50 (cinquanta) campioni l'anno, da effettuarsi nei tempi e con le modalità stabilite ai successivi art.3 e art.4.

Le analisi antidoping sui campioni biologici hanno ad oggetto la ricerca di una o più classi di sostanze come richiesto dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri (delibera del Commissario straordinario dell'UNIRE N. 65 del 20/11/2007 e s.m.).

### Art. 3 – Obblighi dell'Azienda USL Toscana Centro

L' Azienda USL Toscana Centro si impegna ad:

**a)** eseguire le seconde analisi (analisi in contraddittorio) sui campioni biologici, in matrice urina, di cavalieri e guidatori inviati da Unirelab s.r.l , in conformità a quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri (delibera del Commissario straordinario dell'UNIRE N. 65 del 20/11/2007 e s.m.i).

**b)** comunicare i risultati delle seconde analisi (analisi in contraddittorio) a Unirelab s.r.l., nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg.UE 2016/679,"GDPR", nonché D.lgs. 101/2018, c.d. "Codice Privacy"), entro il termine di 30 giorni dalla data di esecuzione delle seconde analisi;

**c)** comunicare ad Unirelab s.r.l., con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi, la data e l'ora fissata per l'esecuzione delle analisi di riscontro, affinché Unirelab s.r.l. possa darne comunicazione in tempo utile agli interessati ad assistervi.

**d)** eseguire le analisi nel termine di 15 giorni lavorativi dalla data fissata per l'esecuzione delle seconde analisi.

#### **Art. 4 - Obblighi di Unirelab s.r.l.**

Unirelab s.r.l. si impegna:

**a)** ad eseguire le operazioni prodromiche alle attività di analisi in senso stretto sui campioni biologici delle seconde analisi (analisi in contraddittorio) e specificamente:

- classificare e registrare i campioni di seconda analisi;
- etichettare e codificare i campioni biologici delle seconde analisi;
- conservare i campioni biologici destinati alle seconde analisi;
- inviare a propria cura e spese i campioni biologici già campionati, registrati e dotati di opportuni sigilli presso la sede della S.O.S. Tossicologia Clinica e Antidoping dell'Azienda Usl Toscana Centro sito in Firenze, Via di San Salvi n. 12, Palazzina 32, in orari e giorni da concordare direttamente con il direttore della S.O.S. menzionata.

**b)** alla tenuta, alla conservazione ed archiviazione dei dati nel pieno rispetto del diritto di accesso e della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, "GDPR", nonché D.lgs. 101/2018, c.d. "Codice Privacy");

#### **Art 5 - Divieto di subappalto**

E' fatto espresso divieto all'Azienda USL Toscana Centro di subappaltare i servizi oggetto del presente Contratto, anche solo parzialmente.

#### **Art. 6 – Responsabilità**

Unirelab S.r.l. si occupa di inviare i campioni biologici su cui verranno svolte le seconde analisi (analisi in contraddittorio) presso la S.O.S. Tossicologia Clinica e Antidoping dell'Azienda Usl Toscana Centro sito in Firenze, Via San Salvi n. 12 Palazzina 32.

L'Azienda USL Toscana Centro, dal momento della consegna dei campioni biologici da parte di Unirelab s.r.l. si assume ogni responsabilità, nessuna esclusa, derivante direttamente o indirettamente dalla custodia, conservazione ed integrità di detti campioni biologici e si obbliga, pertanto, a tenere esclusa Unirelab s.r.l. da ogni eventuale costo, spesa o danno

direttamente o indirettamente conseguenti alla custodia, conservazione ed integrità dei campioni biologici stessi.

#### **Art.7 - Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

Unirelab s.r.l. corrisponderà all'Azienda USL Toscana Centro, per ogni singola analisi effettuata, un importo pari a € 103.00 per la prestazione sanitaria ricompresa nella voce "Analisi in contraddittorio" (codice aziendale doa31), salvo conguaglio per quelle prestazioni sanitarie che risultassero non remunerative a seguito di verifica da parte della SOC Contabilità Analitica e del Responsabile gestionale della convenzione di cui al successivo art. 8.

L'Azienda UsL Toscana Centro, a cura della S.O.S. Tossicologia Clinica e Antidoping, o altra struttura designata dal Direttore SOC Clienti, emetterà trimestralmente fattura, in base all'attività svolta.

Il corrispettivo dovrà essere versato all'Azienda UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO codice fiscale partita Iva 06593810481 tramite bonifico bancario CODICE IBAN Conto Corrente Bancario n. 0000046040 Banca CR Firenze Filiali Enti e Tesorerie ABI 06160 CAB 02832 IBAN IT10P0616002832100000046040, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere gli eventuali interessi di legge per ritardato pagamento.

I pagamenti, in ogni caso, saranno subordinati all'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 8 – Verifiche**

L'Azienda USL Toscana Centro, nella figura del Responsabile gestionale della presente convenzione, di cui al successivo art. 15, si riserva di effettuare delle verifiche semestrali sui costi di produzione sostenuti per ogni singola prestazione sanitaria richiesta in convenzione e di apportare un aumento tariffario che sarà comunicato a Unirelab tempestivamente unitamente ad adeguata motivazione.

Nel caso in cui si verificano delle situazioni di non economicità, l'Azienda potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di 60 giorni.

Unirelab potrà a sua volta recedere dalla convenzione con analogo preavviso se la tariffa aggiornata non verrà ritenuta congrua.

L'Azienda si riserva altresì di recedere, in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze organizzative delle strutture operative interessate.

### **Art. 9 - Disposizioni sul Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, "GDPR", nonché D.lgs. 101/2018, c.d. "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni svolte in esecuzione delle attività concordate tra le Parti, il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, del GDPR.

2. A tal fine, Unirelab s.r.l. quale  *Titolare del trattamento dei dati*  nomina l'Azienda USL Toscana Centro  *Responsabile del trattamento dei dati* , ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679, come da atto di nomina di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3. L'Azienda USL Toscana Centro, in quanto Responsabile del trattamento dei dati, fornisce garanzie sufficienti, in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa, inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, atte a garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

### **Art. 10 – Durata, rinnovo e proroga della convenzione**

#### **10.1 Decorrenza**

La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma (temporalmente apposta) in formato digitale, fino al 30/06/2026.

#### **10.2 Durata-Rinnovo**

La presente convenzione ha validità biennale con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma (temporalmente apposta) in formato digitale, fino al 30/06/2026 .

Alla scadenza del biennio, la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 24 mesi, previa richiesta scritta di Unirelab s.r.l. (da inviare a mezzo PEC) e successiva accettazione del Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio, qualora non sia intervenuta disdetta di una delle Parti prima della scadenza naturale della convenzione.

### **10.3 Proroga**

E' consentita all'Azienda la possibilità di richiedere, con un preavviso di almeno 30 giorni, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi, qualora si rendesse necessaria.

## **Art. 11 – Risoluzione, recesso e modifica della convenzione**

### **11.1 Risoluzione**

Unirelab s.r.l in caso di negligenze, inadempienze e/o ritardi relativi agli obblighi assunti con la presente convenzione, ha la facoltà di costituire in mora l'Azienda USL Toscana Centro, con atto scritto inviato tempestivamente a mezzo PEC e di assegnare un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento e/o al ritardo.

In ogni caso la presente convenzione si intenderà risolta di diritto nei seguenti casi:

- a) in caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 del presente contratto;
- b) in caso di subappalto o cessione del presente contratto;
- c) in caso di mancata e/o errata custodia e/o conservazione dei campioni biologici consegnati da parte di Unirelab s.r.l.;

In caso di risoluzione della convenzione da parte di Unirelab s.r.l., dovuta al verificarsi di una delle sopra elencate condizioni, l'Azienda USL Toscana Centro avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettivamente eseguite sino al giorno della risoluzione.

### **11.2 Recesso**

È fatta salva la possibilità per le Parti di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza naturale, mediante comunicazione scritta da inviarsi con comunicazione PEC con almeno 30 giorni di preavviso.

### **11.3 Modifica**

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto. Le modifiche devono essere accettate e concordate da entrambe le parti. Eventuali norme di dettaglio e di precisazione operativa dei principi e criteri contenuti nella presente convenzione, nonché prestazioni aggiuntive e relativi costi (definiti sulla base della normativa vigente), sono oggetto di formale scambio di corrispondenza, direttamente tra il Direttore S.O.S. Tossicologia Clinica e Antidoping Azienda USL Toscana centro e il Rappresentante Legale di Unirelab s.r.l.

Non possono essere considerate norme di dettaglio ed esecutive quelle che comportano sostanziale variazione degli impegni economici assunti dalle parti con la sottoscrizione del presente atto.

### **11.4 Clausola risolutiva espressa**

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art.12 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage**

La Unirelab s.r.l. si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002 e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n. 662:

- a) l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- b) il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la

compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso Unirelab s.r.l.

### **Art.13 - Codice di Comportamento - normativa sull' Anticorruzione e Whistleblowing**

La Unirelab s.r.l. è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato con deliberazione n. 91 del 30/01/2024 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, pubblicato sul sito istituzionale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it), comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile.

Le parti si impegnano al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza Legge 190/12 e ss.mm. ii. e della normativa in materia di whistleblowing di cui al D LGS n 24 del 10-03-2024.

Nel sito web dell'Azienda sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing): USL Toscana Centro: Amministrazione trasparente - Whistleblowing - Procedura di segnalazione illeciti e modulistica.

### **Art. 14 – Responsabili della convenzione - Comunicazioni**

Sono individuati come referenti della presente convenzione:

per l'Azienda Usl Toscana Centro:

- la parte Sanitaria: Direttore SOS Tossicologia Clinica e Antidoping, Dott. \_\_\_\_\_ come Responsabile Gestionale

- la parte amministrativa: Direttore SOC Approvvigionamento prestazioni  
Dott. \_\_\_\_\_

per Unirelab S.r.l:

- la parte Sanitaria: Direttore Tecnico del Laboratorio di Umana \_\_\_\_\_ e  
Responsabile di Laboratorio di Umana \_\_\_\_\_ a cui dovranno essere  
inviati tutti i rapporti e i dossier relativi alla convenzione.
- parte amministrativa: [unirelabfatture@pec.it](mailto:unirelabfatture@pec.it) a cui dovranno essere inviate le fatture  
e la documentazione contabile.

Ogni comunicazione ufficiale inerente alla presente convenzione avrà efficacia unicamente se effettuata via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi PEC:

per Unirelab S.r.l:

[unirelab@legalmail.it](mailto:unirelab@legalmail.it)

per Azienda USL Toscana Centro:

[itca@pec.asf.toscana.it](mailto:itca@pec.asf.toscana.it) , [manifestazioniterzosettore.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:manifestazioniterzosettore.uslcentro@postacert.toscana.it)

#### **Art. 15 - Rinvio alle norme del Codice Civile**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, in particolare alla normativa sull'anticorruzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stata predisposta appositamente ed esclusivamente per formalizzare l'intesa di cui sopra e che la stessa è il risultato di trattative svoltesi con il concorso paritario di tutte le Parti, ragione per cui all'accordo medesimo non è applicabile il disposto degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ.

#### **Art.16 – Imposta di bollo**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo. La spesa è a carico di Unirelab S.r.l. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 131 del 26.4.86 ed il relativo onere farà carico alla parte interessata.

### **Art 17 - Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

<b>Unirelab srl</b> <i>nella persona del Legale Rappresentante</i>  <hr/> <i>(data e firma in formato digitale)</i>	<b>Azienda USL Toscana Centro</b> <i>nella persona del Direttore</i>  <hr/> <i>(data e firma in formato digitale)</i>
---	---